

## **Disposizioni in materia di indennità per lavoro ridotto a decorrere da settembre 2020**

- Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l'indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.
- Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell'ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l'abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda nonché l'estensione del diritto all'ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull'attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.
- Il 18 dicembre il Parlamento ha approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest'ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l'ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L'attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d'indennità consueto dell'80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo. Vedi la comunicato stampa del Consiglio federale, 18.12.2020.
- Il 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. In base al nuovo testo i lavoratori su chiamata hanno diritto, a certe condizioni, all'indennità per lavoro ridotto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. La regolamentazione prevede il diritto all'indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata impiegati da almeno 6 mesi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure un rapporto di lavoro a tempo determinato con una possibilità di disdetta sancita per contratto. Le modifiche entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. In tal modo si garantisce a questa categoria di lavoratori un diritto ininterrotto all'ILR da marzo 2020. Il diritto è limitato al 30 giugno 2021.